

**LICENZE E VIDIMAZIONE PER SUPPORTI FONOVIDEOGRAFICI:
Informativa sulla conferma di licenza (mod. DRM4)**

SIAE, terminata l'istruttoria della richiesta e dopo aver riscosso i diritti d'autore (se dovuti) e il compenso per i contrassegni (bollini), ti rilascerà il modulo di licenza DRM4 con il dettaglio delle opere utilizzate e dei compensi versati, e invierà i bollini tramite corriere al tuo indirizzo oppure - secondo le tue indicazioni - a quello dello stabilimento di duplicazione da te prescelto per la stampa dei supporti.

Sul modulo DRM4 vengono riportati:

- a) i dati identificativi del supporto (titolo, numero di catalogo, marchio, tipo supporto, prezzo, destinazione commerciale);
- b) a fianco di ciascun titolo utilizzato sul supporto:
 - il tipo di utilizzazione con il repertorio SIAE di appartenenza
 - lo status di tutela (referenza) delle opere utilizzate, contrassegnato dalle seguenti sigle:
 - **SIAE %** quota percentuale dell'opera di appartenenza al repertorio SIAE,
 - P.D.** opera di pubblico dominio,
 - N.A.** opera non amministrata da SIAE,
 - P.A.S.** opera i cui aventi diritto sono al momento sconosciuti da SIAE;
- c) il totale del compenso versato per diritti d'autore per ciascun genere di repertorio (musicale, drammatico, letterario, ecc.), limitatamente ai titoli con referenza SIAE.

Avvertenze

- La licenza rilasciata riguarda esclusivamente i diritti d'autore relativi alla registrazione, riproduzione e distribuzione degli esemplari delle sole opere amministrata da SIAE.
- La licenza non riguarda i diritti connessi al diritto d'autore, come quelli che spettano al produttore originale, proprietario della registrazione master, o agli artisti interpreti ed esecutori.
- La licenza SIAE e l'applicazione del contrassegno non sanano eventuali illeciti nei confronti di questi aventi diritto; se nel corso dell'istruttoria questi illeciti vengono rilevati da SIAE, il rilascio della licenza relativa ai diritti d'autore e l'applicazione del contrassegno possono essere rifiutati.
- Il rilascio dei contrassegni può essere differito da SIAE per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, dandone comunicazione all'interessato entro 10 giorni dalla richiesta, qualora riscontri la necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione dei contrassegni stessi (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n.31).